



# COMUNE DI IMPERIA

Prot. Gen. N. **7561**Data di spedizione **21 MAR. 1994**Reg. N. **7**

All. N.

N. ....	reg. ....	Mod. 210
Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa di		
L. ....	IL RAGIONIERE CAPO	

1<sup>a</sup> convocazione - Sessione straord. e d'urgenza

## Estratto dal Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberaz. n. **26** del **15 Marzo 1994**

OGGETTO: **REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI EX ART. 12 LEGGE 241/1990: ESAME ED APPROVAZIONE PARZIALI PROPOSTE DI MODIFICA ARTT. 7, 10, 11, 14**

L'anno millenovecento **novantaquattro** questo di **quindici** del mese di **marzo** alle ore **17,00** in IMPERIA nella sala delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria e d'urgenza seduta di prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Sindaco previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.

Sono presenti questi Consiglieri:

COGNOME E NOME			
	Presenti	Assenti	
1. - SCAJOLA Claudio	si		
2. - DE MICHELIS rag. Ivo		si	
3. - ADOLFO dr. Benedetto	si		
4. - RAINERI ins. Giacomo	si		
5. - AMORETTI dr. Franco	si		
6. - FALCIOLA dr. Nicola	si		
7. - DE CICCO ing. Giovanni	si		
8. - LANTERI Sergio	si		
9. - GANDOLFO dr. Domenico	si		
10. - VARALDO dr. Emilio	si		
11. - DE NICOLA Sergio	si		
12. - GIANNINI Nello	si		
13. - BAUDENA Claudio	si		
14. - AMABILE rag. Teodoro	si		
15. - GRAMONDO dr. Giovanni	si		
16. - ZINGARO Giovanni		si	
17. - GARIBBO prof. Caterina		si	
18. - LUPI Enrico		si	
19. - BARLA rag. Tommaso		si	
20. - DULBECCO geom. Gian Marco	si		
21. - VASSALLO dr. Fulvio		si	
22. - NATTERO dr.ssa Carla	si		
23. - <b>CASTELLANO Anna Maria</b>	si		
24. - RAINISIO ins. Giovanni	si	si	
25. - SAGLIETTO Gerolamo	si		
26. - GERINI rag. Pietro	si		
27. - BONELLO dr. Franco	si		
28. - MARVALDI Alberto	si		
29. - DI MARCO dr. Antonio	si		
30. - LANTERI geom. Franco	si		
31. - CORRADI rag. Giuseppe	si		
32. - BARBAGALLO rag. Giovanni	si		
33. - BROCCOLETTI geom. Emilio	si		
34. - TRINCHERI Angelo	si		
35. - RANISE geom. Enzo		si	
36. - LUPI Giuseppe	si		
37. - CAGNONE Carlo	si		
38. - LEONE dr. Rodolfo	si		
39. - GHIGLIONE geom. Giuseppe	si		
40. - BADANO ins. Gabriella	si		

Quindi sono presenti Consiglieri N. **32**Sono assenti Consiglieri N. **8**Assiste il sottoscritto Sig. **Dr. Paolo CALZIA**

Comune, incaricato della redazione del verbale.

Segretario generale del

Il Sindaco relaziona brevemente sulla pratica e poichè nessun Consigliere chiede la parola, pone in votazione il seguente provvedimento:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Viata la seguente relazione predisposta dall'Ufficio:

"Per i contributi di ordine minimo fissati in somma inferiore al milione di lire è opportuna l'aggiunta del seguente ulteriore capoverso per snellire le relative pratiche sia sotto l'aspetto della maggiore celerità e snellezza dell'iter procedimentale, sia sotto l'aspetto della semplificazione della certificazione. Quanto sopra prevedendo in compenso una maggior responsabilizzazione dei soggetti richiedenti.

Per i contributi di importo superiore al milione di lire si propone una modifica degli artt. 7 e 10 al fine anche per essi di snellire le procedure di accesso alle pubbliche contribuzioni nei vari settori di specifico interesse senza con ciò investire o coinvolgere responsabilità amministrativo-contabili di amministratori e dirigenti.

In ordine all'art. 7 - 3° capoverso - risulta più che sufficiente l'indicazione del Presidente dell'Associazione o Comitato, attese le sue specifiche individuali responsabilità sancite espressamente dal <sup>CODICE CIVILE</sup> Consiglio Comunale.

La responsabilità degli organizzatori è infatti comunque ipotesi di responsabilità derivata quali gestori dei fondi erogati (art. 40 Cod. Civ.).

In ordine all'art. 10 risulta poi sufficiente che il richiedente possa, in sede di presentazione dell'istanza, solo indicare le previste contribuzioni atteso che successivamente (per il saldo del contributo) viene prodotta, ai sensi dell'art. 11, certificazione della rendicontazione globale delle entrate e delle uscite dell'iniziativa.

Per quanto concerne la previsione di atti autorizzatori a qualunque titolo delle iniziative incraprese è necessaria ma anche sufficiente la responsabilizzazione del richiedente attraverso espresso impegno ad acquisirli (ove già non li abbia acquisiti) all'atto della istanza. Ciò con l'unica eccezione della certificazione antimafia richiesta dalle vigenti leggi (e di cui peraltro è prevista imminente soppressione per i casi di minor rilievo fra cui anche quelli dei quali in oggetto).

Per quanto concerne l'art. 10 - 3° capoverso - risulta più che sufficiente l'indicazione del Presidente dell'Associazione o Comitato, attese le sue specifiche individuali responsabilità sancite espressamente dal Consiglio Comunale.

verso - 2° periodo - è sostituito più correttamente ed in conformità alle norme contabili con "Tesoriere Comunale".

Richiamato l'art. 32 - 2° comma - lettera a) della Legge 142/1990 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'approvazione dei regolamenti;

Preso atto dei pareri favorevoli formulati, con appositi provvedimenti deliberativi, dai Consigli Circostrizionali;

Visto il conseguente parere formulato dal Dr. Demetrio Valdiser-  
ra in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'ufficio;

Udito il parere della competente Commissione Consiliare;

Dato atto che - richiesto - il Segretario Generale, in ordine a tutto quanto sopra, ha espresso - sotto il profilo della legittimità - il proprio parere favorevole;

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge Regionale 11.9.1991, n° 25 e successive modificazioni;

Richiamata, altresì, la Legge 8.6.1990, n° 142;

Con votazione unanime palese;

#### D E L I B E R A

Di approvare le modifiche al regolamento della disciplina dei contributi - adottato con atto n° 44/91 ed integrato con atto C.C. n° 122/01 - come di seguito esposte:

##### Art. 11 - Ultimo capoverso

Per singoli contributi di importo minimale inferiore al milione di lire - finalizzati a specifici interventi ed assolutamente non frazionabili quali quota parte di altro/i interventi funzionalmente connessi - l'erogazione potrà essere preventivamente disposta per l'intero importo sulla base del programma o progetto di cui all'art. 10.

Il richiedente in sede di presentazione dell'istanza ai sensi del citato art. 10 dovrà, sotto la propria responsabilità personale, impegnarsi a:

- 1) destinare in somma erogata esclusivamente alle previste finalità e nei termini indicati;
- 2) restituire in parte o per intero le somme acquisite in caso di mancato utilizzo nei termini e per le finalità programmate;
- 3) conservare per anni 5 la documentazione di spesa;
- 4) accettare espressamente le clausole del presente regolamento dei contributi.

Il Comune a cadenza annuale potrà disporre con la più ampia di

PRESIDENTE

SCAJOLA

CONSIGLIERE ANZIANO

SEGRETARIO GENERALE

ADOLFO

CALZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune il 21 Marzo e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 Aprile

Li 17 Marzo 1994

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo, è conforme all'originale

Li 17 Marzo 1994

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta esecutiva, a sensi della Legge 8.6.1990, n. 142.

Li 12 APRILE 1994

IL SEGRETARIO GENERALE

F. C. PAOLO CALZIA

## Sezione I

## ART.1

Il termine contributo, in riferimento alla Legge 1990 N°241, è inteso, ai presenti fini, nella sua più ampia accezione e pertanto ricomprende sia contributi finanziari, sia contributi in natura ovvero sotto forma di beni o di servizi, tanto nel caso di trasferimento in proprietà tanto in quello di semplice prestito d'uso, comodato od altro, sia ancora come assunzione a carico del Comune di oneri facenti carico, in linea di diritto, ad altro soggetto, tanto se venuti ad esistenza in tempo anteriore al provvedimento comunale concessorio tanto se da venire ad esistenza successivamente, sia infine come sgravio totale o parziale di debiti di qualsiasi genere ~~correnti tra il Comune ed il soggetto beneficiario.~~ E' escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento lo sgravio da carichi di natura tributaria.

## ART.2

La Giunta Comunale può concedere contributi a favore di persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private, ove ricorrano le circostanze e le condizioni in appresso specificate.

## ART. 3

E' riservata al Sindaco l'assegnazione degli omaggi di rappresentanza, destinati ad Autorità od Ospiti dell'Amministrazione Comunale, rappresentativi della Città. Tali omaggi sono individuati con apposito provvedimento della Giunta Comunale all'atto dell'acquisto degli stessi: annualmente viene disposto l'acquisto di una gamma di articoli per omaggi di rappresentanza, tra i quali attinge il Sindaco autonomamente. Per straordinarie circostanze la Giunta Comunale può acquistare oggetti particolari di valore particolare, anche a realizzarsi su specifica commissione. Su proposta dell'Amministratore preposto alla cura del settore di attività comunale interessato, il Sindaco assegna altresì i premi da destinare a gare, concorsi, competizioni o riconoscimenti promossi da terzi. Anche detti premi sono oggetto di individuazione con apposito provvedimento della Giunta Comunale all'atto dell'acquisto degli stessi.

A riguardo delle iniziative ricreative, culturali e consimili, per le quali riveste notevole importanza la messa a disposizione in uso di attrezzature quali quelle possedute dal Comune, è riservato al Sindaco l'assegnazione di tali attrezzature, secondo le prescrizioni delle quali alla specifica Sezione IV del presente Regolamento.

## ART.4

La possibilità di assegnare contributi è consentita per agevolare o rendere possibili iniziative nei settori economico, sociale, culturale, sportivo/ricreativo e turistico secondo le specifiche appresso illustrate:

Settore Economico

A favore delle attività produttive tipiche o di evidente rilevanza per la Città nei settori, in particolare, commerciale, artigianale, industriale e agricolo.

Settore Sociale

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati aventi finalità sociali o per il recupero sociale dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, nonché per interventi a favore dei colpiti da grave calamità, anche con riferimento all'igiene pubblica ed all'ecologia, a favore degli anziani ed a sostegno delle politiche giovanili ed occupazionali.

Una specifica Sezione II del presente regolamento disciplina invece le forme di intervento diretto da parte del Comune nell'espletamento delle attribuzioni istituzionali in materia di sicurezza sociale.

Settore Culturale

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati aventi finalità volte alla tutela del patrimonio artistico e storico, ivi compreso quello destinato al culto, e delle tradizioni cittadine, ed all'incentivazione della cultura nella popolazione locale, nonché per la organizzazione didattica scolastica ed extrascolastica.

Settore Lavori Pubblici

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti aventi competenza in ambito comunale, volte a migliorare le condizioni ambientali di vita della popolazione, nonché per favorire la realizzazione di opere pubbliche aventi attinenza, soprattutto, con attività turistiche promozionali.

Settore Sportivo/Ricreativo

A sostegno di iniziative di Enti pubblici o soggetti privati volte all'eventuale realizzazione di quanto necessario per l'esercizio sportivo e/o ricreativo da parte della cittadinanza in collaborazione, possibilmente, con altri soggetti istituzionali.

### Settore Turistico

Di impulso ad azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e/o della realtà comunale, poste in essere da soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle norme legislative, oltre le competenze delegate.

#### ART. 5

Altri interventi anche destinati al di fuori dell'ambito comunale ed altresì di quello nazionale possono essere ammessi qualora sussistano motivi di pubblica utilità a vantaggio della Città, o siano ispirati da evidenti ragioni umanitarie, a condizione che perseguano obiettivi di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

#### ART.6

Possono essere beneficiari di contributi Enti Pubblici, privati ed ecclesiastici, associazioni, fondazioni e comitati quali previsti e disciplinati dagli artt. da 11 a 42 Codice Civile, persone giuridiche riconosciute o meno, l'attività dei quali, accertata attraverso lo statuto o l'atto costitutivo o regolamenti, rivesta contenuto sociale senza fini di lucro.

#### ART.7

Per consentire le necessarie valutazioni, anche secondo l'ordinamento delle priorità, ogni richiesta di contributo deve essere inoltrata al Sindaco con un congruo anticipo. Le richieste riferite ad attività annuali devono pervenire comunque entro l'anno di riferimento.

Il presidente, od il legale rappresentante degli enti privati non riconosciuti quale persona giuridica e costituiti ai sensi degli artt. 36 e 39 del Codice Civile, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante:

- la persona fisica, con tutte le generalità, che riveste la qualifica di legale rappresentante dell'Ente;
- il codice fiscale o partita IVA dell'Ente.

#### ART.8

Il perseguimento dell'interesse pubblico del quale all'art. 3 Legge 1990 n.241 viene ad essere esposto volta per volta nel testo del provvedimento.

Ai fini della determinazione dei "termini della circoscrizione amministrativa", di cui all'art. 312 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, si stabilisce che l'attività

che si intende sovvenzionare, deve svolgersi, di regola, nell'ambito del territorio comunale: conseguentemente possono essere elargiti contributi anche ad Enti pubblici e privati, che pur avendo sede fuori del Comune svolgano le manifestazioni programmate interamente nell'ambito del Comune; non potranno invece essere elargiti contributi ad Enti Pubblici e privati cittadini che svolgano manifestazioni fuori del relativo ambito territoriale, salvo casi di particolari importanti attività o manifestazioni intese a diffondere e valorizzare l'immagine della Città in ambito sia nazionale che extranazionale.

#### ART. 9

Indipendentemente dalle motivazioni volte a dimostrare il pubblico interesse, non potranno essere deliberati in alcun caso contributi a sostegno di spese correnti di gestione.

I contributi dovranno infatti essere concessi solo per sostenere manifestazioni ed attività specifiche od opere promosse dai soggetti sopra identificati.

#### ART. 10

La concessione dei contributi potrà essere deliberata solo in presenza di un programma ben dettagliato o, se trattasi di lavori, di un progetto, ancorché di massima, contenente l'ammontare delle presunte spese ed entrate distinte per voce e la dichiarazione di aver acquisito (o di impegnarsi ad acquisire) ogni provvedimento autorizzatorio comunque previsto da leggi e regolamenti, con l'unica eccezione della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Nel suddetto programma dovrà, altresì, essere indicata la quota spese che il richiedente stesso assumerà a proprio carico.

#### ART. 11

Il contributo viene deciso in termini di impegno all'erogazione, la quale ha luogo per il 70% all'approvazione del bilancio preventivo della manifestazione e per il 30% in forza di altro provvedimento, sulla base di un dettagliato rendiconto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dallo stesso, attestante la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alla verità nonché la sussistenza di tutte le note giustificative, fiscalmente regolari, che conducono al rendiconto medesimo e di una esplicita dichiarazione (rilasciata nell'osservanza della Legge 4.1.1968, n.15) attestante l'ammontare degli eventuali contributi elargiti o comunque promessi da altri Enti o da privati, rendiconto che dovrà essere presentato dal beneficiario non oltre l'anno solare successivo a quello



dell'assunto impegno di spesa, salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, di concessa proroga per giustificati motivi e comunque non oltre i due anni successivi a quello di cui l'impegno stesso si è perfezionato.

Il contributo destinato ad associazioni, gruppi, ecc. operanti in campo ambientale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo in funzione dell'attività complessiva di un esercizio è deciso, ferma restando la necessità del dettagliato rendiconto sopra indicato, anche sulla base di una relazione illustrativa dei contenuti dell'attività stessa, ed il contributo viene erogato in un'unica soluzione per la sua totalità, poiché riferito ad un oggetto ormai già compiuto.

In ogni caso la liquidazione e l'erogazione del contributo è subordinata al nullaosta dei competenti Uffici cui è demandato il controllo della documentazione o dei lavori.

Nell'eventualità nella quale dovesse emergere dalla rendicontazione prodotta una spesa inferiore a quella originariamente preventivata il contributo viene ridotto in misura proporzionale.

Per singoli contributi di importo minimale inferiore al milione di lire - finalizzati a specifici interventi ed assolutamente non frazionabili quali quota parte di altro/i interventi funzionalmente connessi - l'erogazione potrà essere preventivamente disposta per l'intero importo sulla base del programma o progetto di cui all'art. 10.

Il richiedente in sede di presentazione dell'istanza ai sensi del citato art. 10 dovrà, sotto la propria responsabilità personale, impegnarsi a:

- 1) destinare la somma elargita esclusivamente alle previste finalità e nei termini indicati;
- 2) restituire in parte o per intero le somme acquisite in caso di mancato utilizzo nei termini e per le finalità programmate;
- 3) conservare per anni 5 la documentazione di spesa;
- 4) accettare espressamente le clausole del presente regolamento dei contributi.

Il Comune a cadenza annuale potrà disporre con la più ampia discrezionalità, ispezione e controlli presso i soggetti destinatari di tali contributi minimali, ed ove dovesse riscontrare irregolarità od inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, dichiarerà il soggetto beneficiario:

- 1) decaduto dal contributo concesso con obbligo di integrale restituzione di quanto ricevuto;
- 2) inidoneo in via assoluta a ricevere in futuro qualsivoglia pubblica contribuzione di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
- 3) soggetto, in caso di accertate gravi irregolarità, ad immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 316 bis del Codice Penale.

Il soggetto richiedente non può comunque beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo per più di due volte nel corso dell'anno.

## SEZ. II

### INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

#### Art.12

##### Assistenza economica di "minimo vitale"

Destinatari dell'intervento:

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani;
- inabili e invalidi del lavoro, questi ultimi in quanto non rientrati nei criteri di assistibilità prevista dalla normativa statale e regionale regolamentante l'ex ANMIL;
- persone o nuclei a rischio;
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR 1977 n° 616;
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico ( 18 anni se studenti), in quanto non rientranti nei criteri di assistibilità previsti dalla normativa statale e regionale regolamentante l'ex ENAOLI.

Motivi di esclusione:

Costituiscono causa di esclusione da tale assistenza:

- un reddito superiore al minimo vitale;
- la proprietà di beni immobili ( salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- l' esistenza di persone tenute agli alimenti ( art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge 1975 n° 151) e che di fatto vi provvedano;
- il ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie ( quando vengono meno le cause che hanno dato luogo al ricovero).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge. La convocazione potrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'Assessorato competente. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

stato di bisogno, la Giunta Comunale può deliberarne agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

#### ART. 13

La Giunta Comunale può disporre l'assegnazione di locali, in disponibilità al Comune, ad Associazioni, Gruppi.....perchè vi tengano la propria sede o vi svolgano in parte od in tutto la propria attività. L'assegnazione avviene sulla base di una istanza ai sensi dell'art. 7 e, può comportare anche l'assunzione a carico del Comune degli oneri di conduzione quali l'utenza idrica, elettrica e di riscaldamento.

In ogni caso l'immissione nell'immobile è subordinata alla sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un atto, approntato dal Comune, di riconoscimento esplicito del fatto che l'utilizzo dell'immobile ha luogo non a titolo di locazione ma costituisce forma di liberalità, e pertanto non trova applicabilità la normativa in tema di locazione, e di incondizionata accettazione, nonchè di impegno all'osservanza, dell'obbligo a rilasciare l'immobile in semplice richiesta da parte del Comune con un preavviso di almeno trenta giorni.

#### Sezione IV

#### USO DI ATTREZZATURE COMUNALI

#### ART. 14

Le attrezzature comunali suscettibili di utilizzazione in occasione di manifestazioni, consistenti in tribune modulari smontabili, palco modulare smontabile, sedie, tavolini pieghevoli, transenne, coni segnaletici, pannelli per affissione di stampati e simili, ombrelloni da spiaggia, sedie a sdraio da spiaggia, e quante altre verranno ad essere acquisite in dotazione al Comune e ritenute concedibili a terzi per uso temporaneo finalizzato a specifiche iniziative, sono assegnate in comodato da parte del Sindaco secondo i criteri più oltre dettagliati.

L'ordine di accoglimento delle richieste è dato in primo luogo dalla data di arrivo al Comune, in secondo luogo dall'importanza della manifestazione cui le attrezzature sono richieste quale desumibile dall'istanza; in ogni caso è rimesso al Sindaco decidere l'eventuale riduzione delle assegnazioni richieste in modo tale da garantire il soddisfacimento parziale di più richieste non diversamente compatibili.

La consegna delle attrezzature è tassativamente subordinata alla previa costituzione del deposito cauzionale quale determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto.

periodicamente aggiornato nei valori. Detta cauzione si costituisce mediante consegna all'Economo Comunale pari ammontare di denaro liquido oppure di assegno circolare intestato al Sindaco della Città di Imperia. Inoltre il legale rappresentante dell'Ente che ottiene l'uso delle attrezzature, o la persona fisica interessata a titolo individuale, deve sottoscrivere, sempre prima della ricezione del materiale, un disciplinare dal quale risulti luogo e tempo dell'uso delle attrezzature, impegno a restituirle integre o, in caso di deterioramento o distruzione totale o parziale, a rifondere il Comune di tale danno in primo luogo mediante l'incameramento da parte del Comune della cauzione e, ove questa non sia sufficientemente capiente, con la corresponsione, entro dieci giorni dalla formale richiesta del Comune, della somma ulteriore necessaria. Nel disciplinare deve ancora essere previsto l'impegno a ricevere ed a riconsegnare le attrezzature al Personale comunale specificamente addetto nei luoghi e negli orari che vengono resi noti al beneficiario della concessione in comodato, astenendosi da qualsiasi passaggio diretto ad altro utilizzatore, ancorchè questi risulti titolare di un'assegnazione da parte del Comune; la piena ed incondizionata conoscenza delle caratteristiche del materiale che viene acquisito in uso temporaneo; la dichiarazione di nulla pretendere per alcun titolo nel caso che il Comune, prima della scadenza prevista dell'uso delle attrezzature, si trovi nella necessità di ritirare, in tutto od in parte, quanto concesso.

Nel caso che le attrezzature siano agibili ad un pubblico, deve essere esplicitamente dichiarato che la struttura sarà, a cura esclusiva del beneficiario, sottoposta ai collaudi che le circostanze esigono, segnalando già il nome del collaudatore.

All'atto della restituzione il personale comunale addetto compila in contraddittorio con il comodatario del materiale, un verbale di constatazione delle quantità e delle condizioni delle attrezzature rese, e sulla scorta di tale accertamento il Dirigente del settore autorizza il Tesoriere Comunale a svincolare il deposito cauzionale costituito.

\*        \*        \*        \*